

## DIRITTO SOCIETARIO

---

### ***Definite le nuove regole per i contratti di cessione di prodotti agricoli***

di **Luigi Scappini**



Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021, del **D.Lgs. 198/2021**, è stata data attuazione a quanto previsto, in tema di **contrasto** alle **pratiche commerciali sleali** tra imprese della **filiera agricola e alimentare**, da parte della **Direttiva (UE) 2019/633**.

Conseguentemente, come previsto dall'[articolo 12 D.Lgs. 198/2021](#), viene **abrogato** il precedente [articolo 62 D.L. 1/2012](#) disciplinante la materia dei contratti aventi a oggetto prodotti agricoli e alimentari. Per i **contratti in essere** che rispondevano ai requisiti richiesti dall'articolo 62 richiamato, vengono **concessi 6 mesi** per il relativo **adeguamento** alle nuove disposizioni.

**Oggetto** della normativa sono, come detto, le **cessioni di prodotti agricoli e alimentari, effettuate** da parte di fornitori, da intendersi quali **produttori agricoli o persone fisiche o giuridiche** che **vendono** i suddetti prodotti, stabiliti in Italia.

A differenza di quanto previsto dalla Direttiva 2019/633, **non rilevano i fatturati** di cedenti e acquirenti, dal cui novero sono esclusi i soli consumatori finali. Ne deriva che, a differenza di quanto era previsto dall'[articolo 62 D.L. 1/2012](#), adesso **non sono più esclusi** dall'ambito di applicazione i **passaggi tra produttori agricoli**.

La **norma**, come affermato dall'[articolo 1, comma 4, D.Lgs. 198/2021](#), è **imperativa**, con la conseguenza che **prevale** su eventuali **discipline di settore** che sono in contrasto con i principi base. A tal fine viene sancita la **nullità di tutte le pattuizioni e clausole in contrasto al dettato del D.Lgs. 198/2021**, pur rimanendo la validità del contratto stesso.

I contratti devono essere informati ai principi di **trasparenza, correttezza, proporzionalità** e

**reciproca corrispettività** delle prestazioni, parametri che sono sempre rispettati, come sancito dall'[articolo 6 D.Lgs. 198/2021](#), fermo restando gli ulteriori caratteri richiesti dal decreto, quando l'accordo o il contratto di filiera abbia una durata minima di 3 anni.

Viene confermato che i contratti devono avere **stipulati** obbligatoriamente nella **forma scritta** e devono essere individuati i seguenti **elementi**: **durata**, **quantità** e **caratteristiche** del **prodotto** oggetto di cessione, **prezzo** (fisso o determinabile in base a criteri individuati comunque nel contratto stesso), **modalità** di **consegna** nonché di **pagamento**.

[L'articolo 3, comma 3, D.Lgs. 198/2021](#), come il precedente [articolo 62 D.L. 1/2012](#) e il decreto Mipaaf 199/2012, prevede, quali **alternative al contratto scritto**, l'utilizzo dei **documenti di trasporto e di consegna**, le **fatture** e gli **ordini di acquisto**, a condizione che contengano gli elementi obbligatori sopra individuati.

Sempre [l'articolo 3 D.Lgs. 198/2021](#), al comma 4, individua la **durata minima in 12 mesi**, **derogabili** con motivazione, quale può essere la stagionalità; deroga che comunque deve essere concordata tra le parti o, in alternativa, deve essere contenuta in un **contratto stipulato con l'assistenza delle associazioni di categoria**.

[L'articolo 4 D.Lgs. 198/2021](#) si preoccupa di delineare quelle che si considerano **pratiche commerciali sleali**, **differenziando** a seconda della tipologia di contratto, con consegna pattuita su base periodica o meno, e dell'oggetto, distinguendo tra **prodotto deperibile** o **meno**. Si definiscono **deperibili**, ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, lettera m\), D.Lgs. 198/2021](#), i prodotti *"che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione"*.

In linea generale, nel caso di **prodotto deperibile**, il **pagamento** deve essere previsto nel termine di **30 giorni** dalla **consegna** convenuta o, in alternativa, entro 30 giorni dalla definizione del prezzo.

Al contrario, per i prodotti **non deperibili** il termine si allunga a **60 giorni**.

Tali parametri temporali trovano espressa **deroga** in determinate fattispecie quali i pagamenti:

- nell'ambito di programmi di distribuzione di prodotti ortofrutticoli e di latte alle **scuole**;
- da parte di **enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria**;
- riguardanti le **cessioni di uve e di mosto** per la produzione di vino a condizione che:
  1. i **termini di pagamento** specifici rientrano in **contratti tipo vincolati ex articolo 164 Regolamento (UE) n. 1308/2013** prima del 1° gennaio 2019 e la cui applicazione è stata rinnovata a decorrere da tale data senza sostanziale modifica dei termini di pagamento a danno del fornitore;
  2. i **contratti** di cessione siano **pluriennali** o lo diventino.

Importante è la previsione dell'[articolo 5 D.Lgs. 198/2021](#) con cui viene considerata **pratica sleale** la procedura di **acquisto** tramite il ricorso a **gare e aste elettroniche a doppio ribasso**.

Il Legislatore, con l'[articolo 10 D.Lgs. 198/2021](#), delinea il regime sanzionatorio, parametrandolo in ragione della violazione.

Nel caso di **mancato rispetto** dei **termini** di pagamento sommariamente sopra descritti, il comma 3 prevede, salvo che il fatto non costituisca reato, l'applicazione di una **sanzione amministrativa** ricompresa tra un **minimo di 1.000 euro** e un **massimo** individuato nel **3,5%** del **fatturato** realizzato nell'ultimo esercizio precedente a quello accertato.